

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZA
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL VICE PRESIDENTE

*ma. ca. in
relativa*

PROPOSTA DI LEGGE

Panni
*aut. - effetti
L. 11/11/73*

Il 2° comma dell'art.9 della legge regionale
n° 27 del 20/12/1973, recante "Norme sul referen-
dum abrogative e consultivo" è così sostituito:

" I referendum abrogativi possono effettuarsi
due volte all'anno rispettivamente nei periodi
dal 1° marzo al 30 giugno e dal 1° settembre al
31 dicembre. I giorni non compresi in questi due
periodi non sono da computare agli effetti del ter-
mine previste nella seconda parte del comma prece-
dente. I referendum abrogativi non possono avere
luogo nell'anno di cessazione della legislatura".

CONSIGLIO REGIONALE
ARRIVO
21 OTT 1974
Col. Classe ... Fasc.
Prot. N. 3786

Marcello RIZZO

